

A thick dark blue vertical bar is positioned on the left side of the page. A horizontal blue arrow points to the right, overlapping the vertical bar.

**Fondazione Agrifood & Bioeconomy  
FVG**

**Regolamento per l'ammissione  
di nuovi membri**

A series of thin, light blue wavy lines originate from the bottom left corner and curve upwards and to the right, creating a decorative, organic shape.

## Sommario

<b>PREMESSA</b>	2
<b><i>Sezione 1 : dei Membri, loro caratteristiche ed ingresso nella Fondazione</i></b>	2
Art. 1 – Ammissione e tipologia dei membri della Fondazione	2
Art. 2 – Domanda, modalità e quote di adesione	3
<b><i>Sezione 2 : dell'esclusione, del recesso dei Membri</i></b>	4
Art. 3 - Esclusione dei membri della Fondazione	4
Art. 4 - Recesso dei membri della Fondazione	5
<b><i>Sezione 3 : dei diritti e dei doveri dei Membri</i></b>	5
Art. 5 - Diritti dei membri della Fondazione ed applicazione agli organi	5
Art. 6 - Doveri dei membri della Fondazione	6
Art. 7 - Rinnovo dell'adesione	6
Art. 8 - Libro dei Partecipanti	6
Art. 9 - Riservatezza	6
Art. 10 – Modifiche del Regolamento	7
Art. 11 – Clausola arbitrale e di rinvio	7

# PREMESSA

Scopo del presente regolamento è definire le procedure operative per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG (di seguito la Fondazione o FABFVG). Il presente regolamento si compone di 3 sezioni che individuano il percorso di richiesta ed ammissione dei Membri istituzionali o Sostenitori, loro diritti ed obblighi nonché le forme di ammissione, sospensione e recesso.

## Sezione 1: dei Membri, loro caratteristiche ed ingresso nella Fondazione

### Art. 1 – Ammissione e tipologia dei membri della Fondazione

1.1 - I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori; Istituzionali; Sostenitori.

1.2 – Sono membri Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nell'atto medesimo e non sono soggetti ad ulteriori e/o diversi obblighi di contribuzione.

1.3 - I membri istituzionali sono individuati e proposti dal Consiglio di Amministrazione (art. 11 dello Statuto della Fondazione) ed ammessi, o esclusi, dall'Assemblea dei Fondatori (art. 26 dello statuto). Sono (Art. 11 dello Statuto) ***“le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, possono contribuire significativamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi statutari per le competenze specifiche possedute, derivanti dai ruoli rivestiti e le attività svolte anche prescindendo, se necessario, da contributi economici, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio medesimo.***

***I membri “Istituzionali” potranno essere individuati preferibilmente tra gli appartenenti a una delle categorie operanti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito elencate:***

- a) Università degli Studi;***
- b) Enti di ricerca;***
- c) CCIAA;***
- d) Uffici periferici dello Stato, Enti o Agenzie statali ed europee;***
- e) Associazioni di rappresentanza;***
- f) Altri soggetti meritevoli.”***

1.4 - Sono membri "Sostenitori" della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione su presentazione di una domanda di adesione (art.12 dello Statuto della Fondazione), ***“le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante liberi con-tributi in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo od anche con l'attribuzione di beni, materiali o immateriali”***

1.5 - La Fondazione può avere un numero illimitato di membri Istituzionali e Sostenitori.

1.6 – I membri Istituzionali ed i membri Sostenitori devono dichiarare di condividere gli scopi della Fondazione, di conoscere lo Statuto, condividerne il codice etico e di assumerne i doveri e gli oneri derivanti sottoscrivendo i rispettivi “Atto di adesione” e “Domanda di adesione” sugli appositi moduli predisposti dal CDA.

## **Art. 2 – Domanda, modalità e quote di adesione**

2.1 – La procedura di adesione alla Fondazione, sia essa l’***“Atto di adesione”*** (per i membri Istituzionali) o la ***“Richiesta di adesione”*** (per i membri Sostenitori) si presenta in forma scritta utilizzando gli appositi moduli di cui al precedente art. 1.6 indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.2 - Sulla domanda di ammissione dei membri Sostenitori tanto quanto sulla segnalazione dei membri Istituzionali da portare all’attenzione dei Fondatori, delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta disponibile, anche valutata la coerenza delle attività svolte dai diversi soggetti in relazione agli scopi della Fondazione.

Tanto il Consiglio quanto l’Assemblea dei Fondatori demandano lo sviluppo delle diverse procedure normate dal presente Regolamento alla cura del Presidente.

Il rifiuto di ammissione deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

2.3 - La qualità di membro decorre, previa delibera di accettazione della domanda o ratifica dell’atto di adesione (come da articoli 2.2 e 2.3), dal versamento della prima quota associativa così come stabilita dal presente regolamento e come da delibera dell’organo competente.

2.4 - Il Consiglio con propria determina stabilisce le quote e le modalità di partecipazione dei Membri istituzionali ***“anche prescindendo, se necessario, da contributi economici”*** (art. 11 dello statuto) e dei Membri sostenitori per i quali il Consiglio ha facoltà di valutare la partecipazione attraverso la contribuzione al raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione ***“con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo od anche con l’attribuzione di beni, materiali o immateriali”*** (art. 12 dello statuto).

# Sezione 2: dell'esclusione, del recesso dei Membri

## **Art. 3 - Esclusione dei membri della Fondazione**

**3.1** - I membri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

**3.2** - L'esclusione dei membri Istituzionali è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori a maggioranza semplice, con provvedimento motivato.

**3.3** - L'esclusione dei membri Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con quorum ( $\frac{2}{3}$  aventi diritto), con provvedimento motivato.

**3.4** - L'esclusione, con espressa e motivata delibera, viene notificata entro 30 (trenta) giorni al membro escluso.

**3.5** - L'esclusione è deliberata in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) l'inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
- b) le condotte incompatibili con gli scopi della Fondazione, il Codice Etico o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) i comportamenti contrari ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali.

**3.6** - Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedura di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

**3.7** - In caso di esclusione, i componenti gli organi nominati su designazione del partecipante escluso decadono dalle rispettive cariche con effetto dalla data della delibera di esclusione.

**3.8** - L'esclusione comporta solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non dà diritto alla restituzione di quanto fino ad allora versato.

#### **Art. 4 - Recesso dei membri della Fondazione**

**4.1** - I membri della Fondazione, compresi i Fondatori, possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

**4.2** - Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata, con lettera raccomandata o PEC, al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione.

**4.3** - In caso di recesso, i componenti gli organi nominati su designazione del partecipante receduto decadono dalle rispettive cariche con effetto dalla data di efficacia del recesso.

**4.4** - Il recesso comporta solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non dà diritto alla restituzione di quanto fino ad allora versato.

## **Sezione 3: dei diritti e dei doveri dei Membri**

#### **Art. 5 - Diritti dei membri della Fondazione ed applicazione agli organi**

**5.1** - Ai sensi ed in osservanza dell'art. 27 dello Statuto della Fondazione, i membri partecipano di diritto all'Assemblea Generale, la quale si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita quando risultano presenti, congiuntamente, almeno la metà dei membri fondatori e istituzionali della Fondazione.

**5.2** - I membri "Istituzionali" hanno il diritto di nominare 2 membri del Consiglio di Amministrazione durante l'Assemblea Generale tra gli Istituzionali.

**5.3** - I membri "Sostenitori" hanno il diritto di nominare 1 membro del Consiglio di Amministrazione durante l'Assemblea Generale tra i Sostenitori.

**5.4** - Il diritto di nominare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Membri è subordinato all'adempimento da parte degli stessi dell'obbligo di contribuzione al Patrimonio (art. 6 dello Statuto) e al Fondo di Gestione (art. 7 dello Statuto) della Fondazione.

**5.5** - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per 2 mandati e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati (Membro) prima della scadenza del mandato.

**5.6** - Qualora in corso di mandato vengano meno, per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più Consiglieri, i soggetti che li avevano designati (Membri) provvedono all'indicazione del nominativo del sostituto. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio in carica.

## **Art. 6 - Doveri dei membri della Fondazione**

**6.1** - I membri sono tenuti a:

- partecipare a tutte le attività di loro competenza e fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per il perseguimento dello scopo della Fondazione;
- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- favorire gli interessi della Fondazione;
- versare la quota annuale a partire dall'esercizio di accettazione della domanda di adesione.
- condividere e rispettare il Codice Etico della Fondazione

## **Art. 7 - Rinnovo dell'adesione**

**7.1** - La qualità di membro si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo qualora il membro non presenti istanza di recesso entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia al 31 dicembre dell'anno stesso.

*"Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata, con lettera raccomandata o PEC, al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione (art. 14 dello statuto).*

## **Art. 8 - Libro dei Partecipanti**

**8.1** - I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di membro della Fondazione vengono iscritti in apposito libro storico e pubblico detenuto presso la sede della Fondazione stessa (o supporto informatico equivalente).

## **Art. 9 – Riservatezza**

**9.1** - Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un membro ad un altro per il perseguimento degli scopi della Fondazione dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

A tal fine la Fondazione nomina ed agisce attraverso un suo DPO ai sensi della normativa vigente in termini di riservatezza delle informazioni personali (GDPR).

## **Art. 10 – Modifiche del Regolamento**

**10.1** - L'Assemblea dei Fondatori potrà modificare, integrare, sostituire in tutto o in parte il presente Regolamento per moto proprio o su proposta del Consiglio.

## **Art. 11 - Clausola arbitrale e di rinvio**

**11.1** - All'insorgere di dispute o di discordanze, derivanti o collegate alla interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, nonché all'insorgere di dispute o di discordanze tra i membri e tra i membri e la Fondazione, le parti interessate dovranno innanzitutto, quale condizione di procedibilità del successivo lodo arbitrale, cercare di risolverle in prima istanza, secondo procedimento amichevole, nel rispetto della seguente procedura:

- all'insorgere di una controversia ciascuna delle Parti dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione, nominando in contraddittorio ciascuna un proprio rappresentante, dotato di poteri di decisione;
- qualora tali rappresentanti, dopo avere esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia insorta entro 45 giorni dalla richiesta formale di iniziare la procedura di composizione, tale controversia verrà risolta secondo quanto previsto all'art. 29 dello statuto della Fondazione.

**11.2** - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.